

Imposta provinciale di trascrizione: il gettito spetta alla Provincia della sede legale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 56, comma 1-bis, del d.lgs. n. 446 del 1997, e il trasferimento della sede di una società di noleggio nella Provincia autonoma di Bolzano, che applica l'imposta in misura fissa, può essere reso inopponibile all'ente impositore soltanto con la prova specifica e rigorosa di tutti gli elementi dell'abuso del diritto; il solo risparmio d'imposta non integra un vantaggio indebito, e la sentenza che fonda la fittizietà della sede su fatti riferibili ad altra società va riformata

La Corte riforma la sentenza di primo grado, che aveva attribuito alla società circostanze di un'altra impresa del settore, e decide nel merito: il criterio di collegamento dell'IPT è la sede legale risultante dai registri, che può essere superata solo provando l'assenza di sostanza economica e di ragioni extrafiscali. La documentazione sulla presenza effettiva a Bolzano, compreso l'esito di una verifica dell'Agenzia delle entrate, esclude l'abuso. Di segno opposto, sulla stessa operazione, CGT I Milano n. 2966/2026.

PROVVEDIMENTO	Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 10, sentenza 16 luglio 2026, n. 4550 · Pres. Tafuro, rel. Barracca
DECISIONE	Appello della società accolto · esito favorevole al contribuente · spese del grado compensate fra tutte le parti · difetto di legittimazione passiva della società di riscossione della Provincia autonoma · dispositivo n. 3621/2026 depositato il 13 luglio 2026
OGGETTO	Avviso di accertamento della Città metropolitana di Roma Capitale per l'IPT 2018 emesso all'esito della procedura dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 · pretesa complessiva 14.372.537,50 euro, di cui 10.473.437,64 euro di imposta · sentenza appellata: CGT I Roma n. 13665/2025

1. MASSIMA

Ai sensi dell'art. 56, comma 1-bis, del d.lgs. n. 446 del 1997 il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione spetta alla Provincia nel cui territorio ha sede legale o residenza il soggetto passivo: la norma adotta un criterio testuale, la sede legale risultante dai pubblici registri, e non rinvia alla sede amministrativa, alla sede effettiva o al centro principale degli affari. Il dato formale può essere superato solo quando sia dimostrata una fattispecie abusiva, simulatoria o comunque artificiosa, e la sua inopponibilità all'ente impositore richiede la prova specifica, puntuale e rigorosa di tutti gli elementi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000: il vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica dell'operazione e la mancanza di valide ragioni extrafiscali non marginali.

La scelta di stabilire la sede legale nella Provincia autonoma di Bolzano, che in forza dell'art. 73, comma 1-bis, del proprio Statuto applica l'imposta in misura fissa, non integra di per sé un vantaggio indebito, perché il risparmio d'imposta non coincide con l'abuso e l'art. 10-bis, comma 4, preserva la libertà di scelta fra regimi e operazioni a diverso carico fiscale. L'esistenza di contratti di servizio e funzioni accentrato nel gruppo non prova da sola la fittizietà della sede, quando la presenza organizzativa nel territorio indicato sia documentata; e la sentenza che fonda l'accertamento della fittizietà su fatti riferibili ad altra società va riformata, perché l'abuso esige una valutazione individualizzata della condotta del singolo contribuente.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 56, commi 1-bis e 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 10-bis, commi 1, 2 e 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212; articolo 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); articoli 16 e 46 del codice civile; articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; raccomandazione della Commissione 2012/772/UE, del 6 dicembre 2012.

3. FATTO E DECISIONE

Con avviso notificato nel dicembre 2023 la Città metropolitana di Roma Capitale contestava a una società di noleggio di veicoli il mancato versamento dell'IPT per il 2018, sostenendo che il trasferimento della sede legale da Roma a Bolzano, pur risultante dai registri pubblici, le fosse inopponibile perché privo di sostanza economica e realizzato al solo fine di un risparmio d'imposta; la pretesa, emessa all'esito della procedura dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, ammontava a 14.372.537,50 euro, di cui 10.473.437,64 euro di imposta. La Corte di primo grado di Roma aveva rigettato il ricorso, ravvisando l'abuso, applicando il termine quinquennale di decadenza ed escludendo lo scomputo di quanto versato alla Provincia autonoma. In appello la società denunciava, fra l'altro, che la sentenza aveva valorizzato quali indici di fittizietà circostanze riferibili a un'altra impresa del settore; si costituivano la Città metropolitana, la Provincia autonoma di Bolzano e la società che ne gestisce la riscossione.

La Corte dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva della società di riscossione, che non è titolare dell'entrata e non rientra fra le parti del processo tributario. Nel merito riforma la sentenza: l'utilizzo di fatti estranei alla contribuente (una sede a Trento, l'assenza di personale, accessi ispettivi riferiti a un altro soggetto) non è un refuso, perché incide sul nucleo dell'accertamento richiesto dall'art. 10-bis. Procedendo a un'autonoma valutazione, la Corte ricostruisce l'art. 56, comma 1-bis, come norma fondata sulla sede legale, letta alla luce degli artt. 16 e 46 c.c., e conclude che la società si è conformata alla disciplina della Provincia autonoma, la cui finalità di attrarre sedi legali non risulta lesa. Mancano la prova dell'assenza di sostanza economica e quella dell'assenza di ragioni extrafiscali: la documentazione prodotta, non contestata specificamente, attesta disponibilità di locali, riunioni societarie, presenza di personale e documentazione amministrativa a Bolzano, e una comunicazione dell'Agenzia delle entrate, all'esito di una verifica del settembre 2022, dà atto della presenza effettiva della società e dello svolgimento di attività direzionale presso quell'indirizzo. Le decisioni favorevoli alla società per le annualità dal 2015 al 2017 e per il 2019 sono richiamate come elementi di contesto. Le questioni sulla decadenza, sullo scomputo e sulle sanzioni sono assorbite, ma la Corte osserva che il termine applicabile è controverso, che in caso di abuso l'imposta dovrebbe comunque tener conto di quanto versato alla Provincia autonoma e che il contrasto di orientamenti integrerebbe obiettive condizioni di incertezza normativa.

4. COLLOCAZIONE NELL'ORIENTAMENTO

Il contenzioso sull'IPT delle società di noleggio e leasing che hanno trasferito la sede legale nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha prodotto nel 2026 un contrasto aperto nella giurisprudenza di merito. A favore dei contribuenti, oltre ai precedenti della stessa Corte laziale (CGT II Lazio n. 480/2026, n. 974/2026, n. 1396/2026 e n. 1883/2026), si è espressa ripetutamente la Corte di primo grado di Roma, che ha valorizzato la libertà di stabilimento e le ragioni organizzative della scelta (CGT I Roma n. 911/2026, n. 2825/2026 e n. 8528/2026). In senso opposto, il trasferimento è stato ritenuto abusivo e la pretesa riconosciuta all'ente del luogo in cui si svolge l'effettiva gestione da CGT I Milano n. 1255/2026, CGT I Padova n. 259/2026 e CGT I Napoli n. 11959/2026 e n. 12421/2026; sulla stessa operazione, con sede a Trento, CGT I Milano n. 2966/2026 ha concluso per l'abuso, rilevando l'inadeguatezza della struttura nella nuova sede e la permanenza della gestione nel capoluogo lombardo. Anche il termine di decadenza divide: il termine triennale dell'art. 56, comma 4, per CGT I Roma n. 1679/2026 e n. 11294/2026, quello quinquennale dei tributi locali per CGT I Napoli n. 11959/2026. Non risultano, allo stato, pronunce di legittimità sul punto.

La sentenza laziale si distingue per l'ordine del ragionamento. Il criterio della sede legale è assunto come regola, l'abuso come eccezione da provare in concreto, e la prova è misurata sui fatti della singola società: in questo quadro pesa in modo decisivo la constatazione dell'Agenzia delle entrate sulla presenza effettiva a Bolzano, che sottrae all'ente impositore l'argomento della sede di comodo. La divergenza con le decisioni di segno opposto si spiega in larga parte sul piano probatorio, perché le Corti che hanno ravvisato l'abuso disponevano di elementi sulla gestione concentrata altrove; resta però una differenza di impostazione sulla rilevanza della sede effettiva in un tributo che la legge collega espressamente alla sede legale. Per gli operatori del settore la documentazione della struttura nella sede statutaria (locali, personale, organi che vi si riuniscono, verifiche dell'Amministrazione) è l'elemento su cui si decide la controversia; per gli enti impositori, la decisione richiede accertamenti riferiti alla singola società e non trasposti da vicende analoghe. Le osservazioni sullo scomputo dell'imposta versata alla Provincia autonoma, svolte in via ipotetica, toccano un profilo che le Corti favorevoli all'abuso hanno finora risolto in senso negativo e che potrà assumere rilievo autonomo se il contrasto approderà alla Corte di cassazione.

Pubblicato il 26 ottobre 2026 · Simmaco Riccio

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.